



## FLC CGIL di Bergamo

Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO

Tel. 0353594140 – Sms 3351852813

bergamo.flcgil.it - flcbergamo@cgil.lombardia.it

Ai Dirigenti Scolastici

Istituti Scolastici Statali

Provincia di Bergamo

### Oggetto: supplenze da graduatoria di istituto e interPELLI

Salve,

si inviano di seguito i principali riferimenti normativi in materia di assegnazione delle supplenze in questa fase dell'anno, dalle graduatorie di istituto.

### Supplenze annuali, brevi a saltuarie. assegnate da graduatorie di istituto

Secondo la circolare delle [supplenze 115135 del 25/07/2024 al](#) punto 2, chiarisce le modalità di procedura:

*"[...]Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale. **In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale.** A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici comunicano immediatamente alle Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie esaurite, attraverso l'apposito report fornito dal sistema informativo.*

*Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.*

*L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.*

*Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'Ordinanza ministeriale e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza.[...]"*

**Pertanto si rammenta che ogni istituzione scolastica, DEVE, prima di procedere con gli interPELLI, scorrere nuovamente tutta la graduatoria di istituto come da art. 11 dell'OM. 88/2024, nel rispetto della normativa e per evitare contenziosi vertenziali nei confronti del Dirigente Scolastico.**

Sempre dalla circolare delle [supplenze 115135 del 25/07/2024 al](#) punto 2:

*"[...] Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma **dell'articolo 13, comma 23**, dell'Ordinanza ministeriale il dirigente scolastico pubblica sul sito dell'istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente - con modalità stabilite a livello locale - che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione.[...]"*

Per quanto citato sopra, si rammenta, che il Dirigente Scolastico deve attenersi alle modalità degli artt. 11-13-14 dell'OM 88/2024 in quanto l'art 12, si riferisce esclusivamente alle assegnazioni informatizzate da GPS.



## FLC CGIL di Bergamo

Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO

Tel. 0353594140 – Sms 3351852813

bergamo.flcgil.it - flcbergamo@cgil.lombardia.it

### Completamento orario

L'art 13 comma 20 dell'OM.88 cita:

“

20. *L'aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.*
21. *Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.*
22. *Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 20 e 21, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.*

“

Tenendo conto dell'art 13 comma 1:

*“Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:*

- *parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;*
- *totalmente inoccupati. “*

Come citato, per le graduatorie di istituto non è applicabile l'art 12 comma 13 dell'OM.88 perché si riferisce esclusivamente alle assegnazioni informatizzate per le GPS.

Pertanto, nel rispetto del regolamento delle supplenze [DM 430 del 13/12/2000](#) all'art 4 è consentito il completamento orario senza alcun vincolo su posto intero.

Nella speranza di essere stato utile e per evitare ogni possibile contenzioso si rimane a disposizione per ogni possibile confronto.

Distinti saluti

Bergamo, 20/09/2024

Fabio Cubito  
Segretario Provinciale FLC CGIL Bergamo